Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/2188(INI)

9.5.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulla relazione di attuazione sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
(2022/2188(INI))

Relatrice per parere: Katarina Barley

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'applicazione della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione[1] relativa alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale è vincolata alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'impegno di garantire un livello elevato di protezione dei dati personali;

2. esprime la propria preoccupazione per i processi legislativi in corso nel Regno Unito che rischiano di pregiudicare queste condizioni, segnatamente il progetto di legge sul diritto dell'UE conservato, il progetto di legge relativo alla carta britannica dei diritti e il progetto di legge sulla protezione dei dati e l'informazione digitale;

3. sottolinea che la parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione consente ampi flussi di dati tra l'UE e il Regno Unito, come lo scambio di dati sul DNA, lo scambio di dati PNR e lo scambio di informazioni del casellario giudiziale; sottolinea pertanto che è di fondamentale importanza che il Regno Unito garantisca norme adeguate in materia di protezione dei dati al fine di non pregiudicare le norme dell'UE al momento della condivisione dei dati con il Regno Unito;

4. mette in evidenza i rischi posti dall'ulteriore trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello di protezione adeguato; ricorda che un destinatario primario di dati può trasferire dati personali solamente se il successivo destinatario è anch'esso soggetto a norme che garantiscono un livello di protezione adeguato; sottolinea pertanto che il Regno Unito deve garantire che i suoi trasferimenti di dati a paesi terzi siano basati su normative, salvaguardie e deroghe adeguate;

5. condanna l'esenzione ampia e generalizzata del Regno Unito dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione, prevista dalla legge del Regno Unito in materia di protezione dei dati; ritiene che l'esenzione nei casi nei casi in cui l'applicazione dei diritti degli interessati pregiudicherebbe un efficace controllo dell'immigrazione, oppure nel quadro delle indagini o dell'individuazione di attività che comprometterebbero il mantenimento di un efficace controllo dell'immigrazione, non rispetta il principio della certezza del diritto e pertanto non è sufficiente per prevenire un processo decisionale arbitrario;

6. esprime preoccupazione per il progetto di legge del Regno Unito sulla protezione dei dati e l'informazione digitale che consentirebbe un processo decisionale automatizzato; sottolinea che tale progetto di legge priverebbe le persone del loro diritto, che è protetto nell'UE a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati[2] e a livello

[1] Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

[2] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di

internazionale a norma della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, di non essere soggette a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (inclusa la profilazione) che produca effetti giuridici o effetti altrettanto significativi per tali persone;

7. deplora le disposizioni contenute nel nuovo progetto di legge del Regno Unito sulla protezione dei dati e l'informazione digitale che indeboliscono gli obblighi per i titolari del trattamento dei dati e i responsabili del trattamento dei dati, incluse le nuove disposizioni che esigono che venga nominato un responsabile superiore solamente nei casi in cui è probabile che il trattamento dei dati comporti un rischio più elevato per le persone; deplora altresì le disposizioni che eliminano l'obbligo di designare un rappresentante dei titolari del trattamento dei dati e dei responsabili del trattamento dei dati non stabilito nel Regno Unito e soggetto alle norme del Regno Unito in materia di protezione dei dati, e le disposizioni che eliminano l'obbligo di consultare l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito prima del trattamento nei casi in cui la valutazione del titolare del trattamento indica la probabilità che il trattamento comporti un rischio elevato;

8. sottolinea che l'autorità di controllo della protezione dei dati del Regno Unito ha riscontrato numerosi casi di carenze nell'applicazione e che le sue statistiche indicano tassi molto bassi di applicazione rigorosa delle norme; ricorda che, per garantire un elevato livello di protezione dei dati, le norme previste devono essere applicate e le persone devono avere accesso a una procedura di reclamo efficace;

9. esorta il Regno Unito a soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati PNR, in conformità con l'articolo 552 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; deplora il lungo periodo di transizione di tre anni, che sta ritardando l'attuazione del requisito di cancellare i dati personali dei passeggeri dopo la loro partenza dal paese;

10. sottolinea che l'articolo 541 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede una procedura di modifica qualora il diritto dell'UE nel contesto del quadro Prüm subisca una modifica sostanziale; ricorda pertanto che la partecipazione del Regno Unito al quadro Prüm recentemente rivisto non è automatica e dovrebbe essere subordinata al mantenimento delle vigenti norme in materia di diritti umani e alla garanzia di un adeguato quadro di protezione dei dati;

11. sottolinea che, per quanto riguarda la necessaria revisione, entro due anni, della decisione di adeguatezza per il trasferimento di dati personali al Regno Unito, è di fondamentale importanza che la garanzia dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sia negoziabile e che il Parlamento controlli attentamente eventuali casi di mancato rispetto;

12. ricorda che il diritto fondamentale a un processo equo comprende, tra l'altro, il diritto all'informazione, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto ad essere assistiti da un avvocato, il diritto alla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo, nonché garanzie speciali per i minori indagati o imputati nei procedimenti

---

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

penali e il diritto al patrocinio a spese dello Stato, che devono essere garantiti anche nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con i paesi terzi;

13. ricorda che, al fine di garantire procedure di estradizione efficaci, il mandato d'arresto deve essere eseguito con urgenza e, nel caso in cui una persona non acconsenta all'estradizione, entro 21 giorni dall'arresto deve avere luogo un'udienza; ricorda che, per salvaguardare il diritto fondamentale a un processo equo, questi limiti temporali non devono essere superati.